



Delibera dell'Ordine dei Geologi delle Marche n. 168 del 19/11/2009

Norme di disciplina degli incarichi professionali a pubblici dipendenti

1. PREMESSA

Con questo atto si intende offrire un valido contributo ricognitivo sulla normativa di settore per l'individuazione delle situazioni ostative della compatibilità tra il rapporto di pubblico impiego e l'esercizio della libera professione di geologo, secondo le modalità previste dal quadro della disciplina vigente in materia ed in coordinamento con le norme generali del pubblico impiego.

L'ampia ricognizione normativa fornisce utili elementi di riferimento per la P.A., a cui attenersi scrupolosamente nell'interesse generale, tanto più in una materia complessa ed articolata, dove la delicatezza delle situazioni trattate, deve rifuggire da criteri di discrezionalità.

2. LE NORME

La legge istitutiva a tutela della professione di geologo, prevede che, in linea generale, i geologi dipendenti, sia delle istituzioni scolastiche sia delle pubbliche amministrazioni, possono essere iscritti all'albo professionale, quale requisito principale per lo svolgimento della libera attività professionale e quindi, relativamente a tale ambito, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine (art. 2, L.112/63).

Nella fattispecie, l'Amministrazione di appartenenza deve attestare la compatibilità tra libera professione e posizione di impiego, secondo le modalità previste, caso per caso, dalle relative norme.

Viceversa, se l'attività di libera professione è espressamente vietata dall'Amministrazione di appartenenza, i dipendenti possono iscriversi solo all'elenco speciale, non avendo la facoltà di esercizio della libera professione (art. 2, L.112/63).

La normativa primaria di riferimento, ai fini della materia dei lavori pubblici e con particolare riguardo all'attività professionale, è dato dal "Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - D. Lgs n.163/06 e s.m.i.", letto e coordinato con le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - D. Lgs n. 165/01".

Il Codice dei contratti pubblici elenca i soggetti a cui le Pubbliche Amministrazioni possono affidare la redazione dei vari livelli di progettazione nonché le attività tecnico-amministrative connesse, vale a dire: uffici tecnici delle stazioni appaltanti, uffici consortili appositamente costituiti, liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, professionisti degli stati membri dell'unione europea, raggruppamenti temporanei di professionisti e consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti (comma 1., art.90).

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono le amministrazioni dello stato, scuole, ed istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi ed associazioni, università, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, Aran, ecc. (art.1, comma 2, D.Lgs. n.165/01).

Il Codice precisa inoltre che *"I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di Pubbliche*

Amministrazioni, di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni, se non conseguenti a rapporti di impiego" (art.90, comma 4).

Il nuovo testo sul pubblico impiego, recepisce la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi che i dipendenti possono cumulare con il rapporto di pubblico impiego nonché il regime delle autorizzazioni, ai fini dell'assunzione degli incarichi retribuiti.

In linea generale, le **Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi a dipendenti, se "...non compresi nei compiti e doveri d'ufficio", "...espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati"** (art.53, comma 2, D. Lgs. n.165/01)

In ogni caso l'autorizzazione all'esercizio di incarichi da parte dell'Amministrazione di appartenenza, deve tenere conto di criteri oggettivi e predeterminati tali da escludere casi di Incompatibilità (art.53, comma 5, D. Lgs. n.165/01).

In tal senso si è espressa anche l'Autorità per la vigilanza, nella determinazione n.2 del 25 febbraio 2009 (punto 7), in cui, trattando più in generale le procedure di affidamento di collaudi relativi ad un contratto pubblico, viene ribadita la tassatività dell'elenco dei soggetti affidatari dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e la limitazione territoriale dell'ufficio di appartenenza.

All'art.53, comma 6, del D. Lgs. n.165/0, è tuttavia precisato che il dipendente pubblico che ha un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere attività di libera professione.

Il dipendente pubblico a tempo pieno o tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, non può svolgere altra attività autonoma o subordinata, tranne nei casi espressamente previsti per legge o da altra fonte normativa oppure sia stato espressamente e previamente autorizzato dall'Amministrazione a svolgere quella determinata prestazione (art.53, commi 6 e 7, D. Lgs. n.165/01).

Quindi, ad esclusione dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali, in tutti gli altri casi, le Amministrazioni ed i soggetti privati non possono affidare incarichi ai dipendenti, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, pena la nullità del mandato professionale (art.53, D. Lgs. n.165/01; punto 7, Determinazione Autorità per la vigilanza n.2/09).

La Regione Marche, nell'Allegato alla deliberazione della G.R. n.1893 del 22 dicembre 2008, con espresso riferimento ai **"...dipendenti regionali con rapporto di lavoro superiore al 50% ...della prestazione lavorativa ordinaria"**, elenca le attività oggetto di divieto assoluto (1.), rispetto a quelle da svolgersi senza autorizzazione (2.) o previa autorizzazione (3.), oltre ai criteri ed alle procedure di rilascio delle stesse nei casi previsti.

Fra le attività che sono oggetto di divieto assoluto, è elencata l'attività professionale **"...intendendosi per attività professionale quella, congruamente lucrativa, esercitata abitualmente e sistematicamente ancorché non in via esclusiva."**

Il documento regionale specifica che è vietato il possesso di partita IVA **"...così come lo svolgimento di attività di realizzazione di opere pubbliche, redazione di atti di progettazione, direzione di lavori e collaudo, nonché la redazione di atti di pianificazione al di fuori dell'ambito di applicazione della DGR n.1072/2007."**

Il rilascio delle autorizzazioni spetta al Dirigente competente in materia di personale, sentito il Dirigente della struttura di assegnazione del dipendente regionale, attraverso una articolata e scrupolosa procedura di certificazione, autorizzazione e controllo delle incompatibilità.

Per i docenti delle scuole non sussiste un divieto di esercizio dell'attività professionale per incompatibilità di principio, ma un eventuale diniego di autorizzazione per incompatibilità concreta, essendo il docente sottoposto al vincolo dell'autorizzazione del capo dell'istituto (Circolare Consiglio Nazionale dei Geologi n.248/06).

I docenti universitari a tempo pieno devono essere iscritti all'elenco speciale (art.6 L.112/63), poiché il regime a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna nonché con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito (art.11, DPR n.382/80 e s.m.i.)

Sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici, degli enti di ricerca e organismi a prevalente partecipazione statale, nonché le attività svolte per conto di amministrazioni dello stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, perché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare (art.11, DPR n.382/80).

La stessa delibera dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.179/2002, ribadisce l'incompatibilità del docente universitario a tempo pieno, con qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna o con qualsiasi incarico retribuito, mentre per i docenti a tempo parziale non vi sono limitazioni nello svolgimento dell'attività professionale.

Le amministrazioni pubbliche inoltre non possono avvalersi delle strutture universitarie per la predisposizione di elaborati progettuali.

La più recente delibera n.119/2007 della stessa Autorità, ritiene non conformi bandi di gara a cui possono partecipare le Università, in quanto non rientrante tra gli operatori economici, così come indicati dall'art.34 del D.Lgs. n.163/2006.

Le Università rivestono una finalità diversa dall'attività economica, fatta salva la possibilità per le stesse di costituire apposite società, in base all'autonomia riconosciuta dalla legge 168/1989.

3. CONCLUSIONI

Riassumendo la disamina del quadro normativo di riferimento, ne deriva che possono essere iscritti all'albo professionale dei geologi e svolgere attività professionale:

- i dipendenti pubblici a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno,
- i docenti di scuole medie e superiori ed i docenti universitari a tempo definito, autorizzati all'espletamento dell'attività professionale dall'Amministrazione di appartenenza, previa verifica della compatibilità con il rapporto di pubblico impiego.

In ogni caso i pubblici dipendenti, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di Pubbliche Amministrazioni.

I docenti ed i dipendenti a tempo pieno ed a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere incarichi retribuiti solo a condizione che siano preventivamente autorizzati, altrimenti il conferimento d'incarico è nullo, fermo restando la responsabilità disciplinare del funzionario responsabile del procedimento (art.53, comma 8, D. Lgs. n.165/01).

La Regione Marche per i dipendenti regionali con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, ha espressamente vietato il possesso di partita IVA e lo svolgimento di attività di realizzazione di opere pubbliche,

redazione di atti di progettazione, direzione di lavori e collaudo, nonché la redazione di atti di pianificazione al di fuori dell'ambito di applicazione della DGR n.1072/2007.

4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge 3 febbraio 1963 n.112 "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione del geologo"

Decreto Presidente della Repubblica 11.07.1980 n.382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

Legge 09.12.1985 n.705 "Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

Legge 18.03.1989 n.118 "Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382, relativo ai professori ordinari, straordinari ed associati";

Decreto Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Deliberazione n.179 Adunanza del 25 giugno 2002 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici "Incarichi professionali a docenti universitari";

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture coordinato con le modifiche introdotte dal terzo decreto correttivo (D. Lgs. 152/08)";

Circolare Consiglio Nazionale dei Geologi n.248 del 10 luglio 2006 "Parere circa lo svolgimento di attività libero professionali da parte degli iscritti all'elenco speciale";

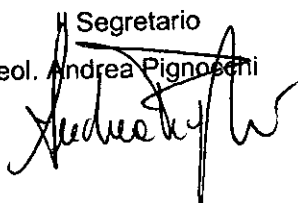
Deliberazione del 30 aprile 2007 n.119 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture "Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n.163/2006";

Deliberazione della Giunta Regione Marche n.1893 del 22 dicembre 2008 "art.37 L.R. n.20/2001. Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti della Giunta regionale";

Determinazione del 25 febbraio 2009 n.2 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture "L'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n.152".

Letto ed approvato nella seduta di Consiglio dell'Ordine dei Geologi delle Marche del 19/11/2009

Il Segretario
Geol. Andrea Pignocchi



Il Presidente
Geol. Enrico Gennari

